

REGOLAMENTO DI ACCESSO E FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1.1. Nell'ambito del diritto allo studio, l'Amministrazione assicura il trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'obbligo, che abitano nelle frazioni e nelle zone di periferia del Comune di Isola della Scala e per i bambini delle scuole dell'infanzia, nel limite dei posti disponibili e in base all'organizzazione dei percorsi.

1.2. Il servizio è improntato a criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità, sulla base della normativa vigente e compatibilmente con i vincoli economico finanziari dell'Amministrazione Comunale.

1.3. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato e garantito per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola più vicina alla loro abitazione, secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l'individuazione di punti di raccolta. L'accesso allo scuolabus è consentito solo agli utenti regolarmente iscritti al servizio.

1.4. Non potranno, in nessun caso, essere attivati percorsi di andata e ritorno per un numero di bambini inferiore a otto (8), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare situazioni del tutto eccezionali ed in via straordinaria.

1.5. Il servizio potrà essere esteso agli alunni non residenti che frequentino le scuole con sede nel territorio del Comune di Isola della Scala, se vi sarà compatibilità con i percorsi già programmati e se non comporterà aggravio economico al Comune, e comunque solo in caso di disponibilità di posti, dopo aver raccolto le richieste dei residenti.

1.6. Per ogni sede scolastica servita dagli scuolabus, vengono attivati una o più linee articolate con un solo percorso di andata e un solo percorso di ritorno al giorno per ogni itinerario, in relazione ai diversi orari di uscita dalle scuole e previa disponibilità di posti sullo scuolabus.

1.7. Richieste del servizio di trasporto di ragazzi a scuole superiori di secondo livello potranno essere accolte solo in casi eccezionali, per problemi di carattere sociale o qualora non comportino alcuna modifica organizzativa al servizio.

1.8. Non viene garantito, per il trasporto degli alunni, il servizio con accompagnatore su tutte le linee. L'Amministrazione, se necessario, si riserva la facoltà di installare ed utilizzare sugli scuolabus personale e strumenti atti a garantire la sicurezza dei trasportati durante il tragitto ed al momento della salita e della discesa dal mezzo.

1.9. In caso di nevicate o altre calamità naturali, il servizio di trasporto potrà essere sospeso, senza che ciò comporti modifiche e/o riduzioni della tariffa dovuta. Analogamente, in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziale del personale docente e non, non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio potrà essere effettuato, secondo i casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive.

Art. 2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

2.1. Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta alla scuola e ritorno, secondo gli orari determinati annualmente in base al percorso e comunicati alle famiglie. I percorsi sono preventivamente validati dal Comando di Polizia Municipale sul piano della sicurezza dei medesimi, per la tutela dei minori interessati. Tale validazione è comunque richiesta anche in caso di variazioni dei percorsi che, in corso d'anno, potrebbero rendersi necessarie.

2.2. I punti di raccolta si effettueranno alle fermate determinate (il più vicino possibile a casa ed in luoghi non pericolosi), fermo restando che:

a) non potranno essere percorse strade private;

b) non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus;

c) non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.

2.3. Le fermate dovranno distare tra loro non meno di m. 250 all'interno dei centri abitati e non meno di m. 500 al di fuori dei centri abitati, con possibilità di deroga solo per ragioni connesse alla sicurezza della viabilità.

2.4. E' facoltà dell'Amministrazione, previa adeguata informazione alle famiglie, attivare altri punti di raccolta durante l'anno scolastico, a seconda delle necessità e dei tempi di percorrenza.

2.5. Solo in casi del tutto straordinari, gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza, previa richiesta dei genitori presentata all'ufficio competente. La suddetta variazione verrà eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale del percorso.

Art. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO

3.1. La domanda per ottenere il trasporto scolastico deve essere presentata ogni anno al Comune di Isola della Scala, secondo tempi e modalità definiti dagli Uffici competenti.

3.2. Gli utenti che intendono fruire del servizio a tariffa ridotta, dovranno presentare domanda presso l'Ufficio sociale per la presa in carico, unitamente ai dati relativi alla attestazione ISEE in corso di validità.

3.3. Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, qualora ne pervengano altre, saranno accolte solo se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi e allungamento dei tempi di percorrenza.

3.4. All'atto della presentazione della domanda di trasporto scolastico il genitore (o altro familiare avente la responsabilità genitoriale), prende visione del presente regolamento e ne accetta tutte le condizioni, senza riserva alcuna.

3.5. Potranno essere accolte le domande di sola andata o ritorno, dopo aver accolto tutte le richieste di andata e ritorno a condizione che ci sia la disponibilità sullo scuolabus.

3.6. Non vi è alcuna riduzione di tariffa in rapporto alle andate o ai ritorni effettuati in numero limitato.

3.7. I percorsi e le fermate ufficiali di cui all'articolo 2.1 saranno comunicati agli interessati attraverso la loro pubblicazione sul sito Internet del Comune. Si intendono comunicati ufficialmente ai sensi dell'art.5 a decorrere dal giorno della pubblicazione sul sito.

3.8. Ai richiedenti il servizio che non hanno diritto viene inviata comunicazione di rigetto, prima dell'inizio del servizio.

Art. 4 ASSEGNAZIONE TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1. Con la sottoscrizione della domanda di fruizione del servizio, il genitore o l'avente la responsabilità genitoriale, dichiara altresì di aver preso visione delle tariffe applicate per il servizio medesimo e ne accetta la retta conseguente.

4.2. Ogni utente che richiede il servizio di trasporto scolastico dovrà versare, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico per il quale è stato chiesto il servizio, una tariffa annuale, intera o ridotta a seconda dei benefici concessi a seguito di richiesta di riduzione per fattore famiglia o per dichiarazione ISEE; tali importi vengono stabiliti dall'Ente con apposito atto deliberativo e non saranno variati nel corso dell'anno scolastico di riferimento.

4.3. Gli utenti che non chiedono nessuna riduzione saranno collocati in fascia massima.

4.4. Per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico degli utenti che non possono avere un'attestazione ISEE e neppure una specifica certificazione dai competenti Servizi Sociali in quanto non rientrano nelle casistiche previste (non residenti, ecc.), saranno collocati d'ufficio nella fascia massima, come da atto di regolamentazione delle tariffe.

4.5. Nel caso in cui l'attestazione ISEE venga presentata, per la prima volta oppure a seguito di aggiornamento della stessa - ad anno scolastico iniziato, la retta sarà ricalcolata, previa specifica richiesta scritta di uno dei genitori o di un avente la responsabilità genitoriale, soltanto se la medesima sia presentata prima del pagamento della retta o, comunque, prima della data di scadenza del pagamento.

Art. 5 RINUNCE/RITARDI (ISCRIZIONI)

5.1. Coloro che rinunciano al servizio, entro 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione ufficiale del percorso senza averlo mai utilizzato, non dovranno, effettuare il pagamento della quota fissa.

5.2. Coloro che, senza averlo mai utilizzato, rinunciano al servizio, oltre il ventesimo giorno, dovranno pagare per intero la quota fissa relativa all'anno scolastico per il quale è stato chiesto il servizio, tranne nei casi di trasferimento di residenza.

5.3. La quota di riferimento dovrà essere versata prima dell'inizio di fruizione del servizio medesimo; non potranno essere ammessi al servizio di trasporto gli utenti che non abbiano versato la quota fissa.

5.4. Se la domanda di servizio viene accolta per la fruizione dal mese di gennaio al mese di maggio, dovrà essere corrisposta l'intera quota fissa annuale più una cifra pari a 1/9 della quota relativa al servizio fruito per ogni mese o periodo di mese (intendendosi per tale anche un solo giorno) di utilizzo del servizio.

5.5. Qualora i genitori (o le persone aventi la responsabilità genitoriale) tenuti al pagamento delle quote previste per il trasporto, non vi provvedano entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, si procederà alla riscossione coattiva a norma di legge.

5.6. L'eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto, all'Ufficio Scuole, da parte di un genitore o di un avente la responsabilità genitoriale, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico per il quale è stato chiesto il servizio di trasporto. In tal caso dovrà essere corrisposta l'intera quota fissa ed una cifra pari a 1/9 della quota relativa al servizio fruito per ogni mese o periodo di mese (intendendosi per tale anche un solo giorno) di utilizzo del servizio.

5.7. L'eventuale rinuncia oltre il 31 Dicembre comporta il pagamento per intero delle quote previste e non dà diritto ad alcun rimborso, fatta eccezione per gravi e comprovati motivi di salute.

Art. 6 MOROSITÀ

6.1. Se i versamenti non sono effettuati regolarmente, l'Ufficio Scuole, sollecita i genitori o le persone aventi la responsabilità genitoriale a provvedere al pagamento delle somme dovute in base a quanto previsto dalle norme vigenti.

6.2. In caso di mancato adempimento, si procederà, mediante riscossione coattiva, così come previsto dalle normative vigenti.

Art. 7 RIMBORSI

7.1. Al termine di ogni anno scolastico l'Amministrazione provvederà all'eventuale rimborso delle somme versate in eccedenza dai genitori o dagli aventi la responsabilità.

Art. 8 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

8.1. Gli alunni devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.

8.2. E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento; solo ad automezzo fermo gli alunni sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.

8.3. Gli alunni non devono, inoltre, danneggiare le vetture e provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.

8.4. Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli aventi la responsabilità genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno. È altresì

riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.

8.5. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

8.6. E' fatto comunque obbligo ad un genitore, oppure ad un familiare maggiorenne, od ancora ad un adulto delegato, di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli studenti di età inferiore a 14 anni fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento della discesa dallo stesso. E' obbligatoria la presenza alla fermata per almeno 10 minuti prima e dopo l'orario previsto.

8.7. Nel caso in cui, al momento previsto della discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun genitore o familiare di cui al punto 8.6, lo studente di età inferiore ai 14 anni dovrà rimanere in custodia all'autista, in attesa che il familiare provveda a riprenderne la custodia presso la fermata successiva, al capolinea o presso l'autorimessa. Nel caso in cui, nessuna delle opzioni precedenti, sia possibile, la Ditta che eroga il servizio contatterà il Comando di Polizia Municipale.

Art. 9 COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI

9.1. Gli autisti dello scuolabus devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.

9.2. Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla diligenza professionale, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori.

9.3. Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.

Art. 10 RICHIAMI E CONTROLLI

10.1. L'autista dello scuolabus dovrà vigilare gli alunni provvedendo al richiamo in caso di comportamento scorretto, segnalando tempestivamente all'Ufficio competente coloro che, nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato, per l'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 13.

10.2. L'Amministrazione si riserva, in modo autonomo, di effettuare sulle linee scolastiche periodici controlli con i propri operatori muniti di tessera di riconoscimento, al fine di verificare sia il rispetto dei percorsi previsti, che la regolarità del trasporto (salita - discesa - permanenza), nonché i comportamenti tenuti dagli studenti che possano creare problemi di sicurezza.

Art. 11 RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

11.1. I genitori degli alunni o chi per loro ha responsabilità genitoriale sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

11.2. La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

Art. 12 RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CHE GESTISCE IL SERVIZIO

12.1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9.2, il soggetto a cui è affidata la gestione del servizio di trasporto è responsabile di qualunque fatto illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori che si verifica all'interno del mezzo di trasporto.

12.2. Nel caso in cui alla fermata di un automezzo non siano presenti i genitori o altri soggetti da costoro incaricati, l'autista del veicolo è responsabile di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori, tutte le volte che non abbia cura di adottare le cautele, suggerite dalla diligenza professionale, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

Art. 13 SANZIONI

13.1. Per i minori che adottano comportamenti scorretti l'Amministrazione applicherà i seguenti provvedimenti:

a) richiamo verbale;

b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio o degli stessi, sulla base di quanto normato all'art. 8. e all'art. 11.;

c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno - od i genitori per le casistiche di cui ai commi 8.6., 8.7. - insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.

13.2. Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o a chi per loro ha responsabilità genitoriale, e al soggetto che gestisce il trasporto.

13.3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 8.6. e 8.7. e all'art. 11 sarà sanzionata sulla base di quanto disposto dai punti 13.1.b. e 13.1.c. di questo medesimo articolo.

L'Amministrazione Comunale attiverà, inoltre, il procedimento di recupero delle spese sostenute per la custodia degli utenti.

Art. 14 DATI PERSONALI E SENSIBILI

14.1. L'Amministrazione Comunale di Isola della Scala utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

14.2. Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche alla Ditta appaltatrice del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 15 RIFERIMENTI NORMATIVI

15.1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.